

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII^a LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PEZZOPANE, CALEO, AMATI, ASTORRE,
CUCCA, CUOMO, FASIOLO, GIACOBBE, PUPPATO, GIANLUCA
ROSSI, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, VALDINOSI, VALENTINI**

*MISURE URGENTI PER LA LEGALITÀ, LA TRASPARENZA E L'ACCELERAZIONE DEI
PROCESSI DI RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI ABRUZZESI INTERESSATI DAL SISMA DEL
6 APRILE 2009 E PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLA RICERCA*

25 MAGGIO 2015

RELAZIONE

Onorevoli Senatori. - A distanza di sei anni dal sisma che il 6 aprile 2009 scosse L'Aquila e 56 comuni del cratere in Abruzzo, riusciamo ad approdare ad una legge organica sulla ricostruzione; un provvedimento che in realtà sarebbe stato necessario da subito, all'indomani del terremoto.

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, emanato a ridosso degli eventi, si è in effetti limitato a prevedere una serie di misure necessarie a gestire l'immediata emergenza, nella primissima fase post sisma. Le numerose ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che sono succedute al citato decreto hanno cercato di colmare le lacune del provvedimento legislativo varato, ma lo hanno fatto in maniera disordinata e disorganica, non esaustiva, senza dettare regole precise e lasciando sul tappeto numerosi problemi, tra cui il principale: un flusso di risorse che fossero destinate alla ricostruzione continuo e certo, così da permettere una seria programmazione degli interventi ed una tempistica coerenti con l'obiettivo di riportare L'Aquila e l'area del cratere non solo alle normali condizioni di vita ma anche ad una reale e duratura ripresa economica e produttiva .

La cosiddetta "Riforma Barca", contenuta nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere considerato il primo tentativo di rimettere ordine a questa giungla legislativa. Con la riforma del Ministro della Coesione territoriale si sono adottate importanti iniziative:

- la conclusione della fase dell'emergenza determinatasi a seguito del sisma. Emergenza che in Abruzzo ha avuto la durata di poco meno di tre anni e mezzo, laddove in altri luoghi d'Italia, com'è noto, ad esempio in Umbria e nelle Marche, la durata è stata assai maggiore;
- l'azzeramento delle strutture commissariali, che di fatto avevano sottratto ogni potere agli enti locali, che da tempo reclamavano la gestione diretta della ricostruzione;
- la restituzione della *governance* agli enti locali;
- l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno per il comune capoluogo (USRA) e l'altro per i comuni del cratere (USRC), che gestiscono le istruttorie di tutte le pratiche relative alla ricostruzione privata degli edifici;
- l'introduzione di un "modello parametrico" per la determinazione del contributo concedibile, gestito attraverso un protocollo di progettazione.

Il modello introdotto dalla "riforma Barca" ha indubbiamente avuto delle ricadute positive, snellendo le procedure e velocizzando le pratiche. Dal 2013 ad oggi l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (USRA) ha istruito 1.426 progetti, per un totale di 4.387 unità immobiliari interessate. L'ammontare delle risorse per i suddetti progetti è pari a 1.451.187.487 euro, di cui i concedibili ammontano a 820.764.587,17 euro. In totale dal 2009 ad oggi i cantieri aperti a L'Aquila sono quasi 1.500.

Per quanto concerne il cratere, composto da 56 comuni suddivisi in otto aree omogenee, i contributi concessi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere (USRC) dal 2013 ad oggi ammontano a circa 500 milioni di euro, su un totale di 857 milioni di euro dal 2009 ad oggi. Sono 639 i cantieri aperti nel cratere, di cui 443 fuori "centro storico"; 196 dentro "centro storico" . Ammontano a 3.781 le abitazioni tornate agibili.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla Vostra attenzione, insieme alle risorse finanziarie che il Governo ha previsto fino al 2018 con la legge di Stabilità 2015, rappresenta un punto di svolta e consentirà alla ricostruzione di entrare nella fase di maturità, dopo aver superato un periodo piuttosto turbolento.

La precedente legislazione aveva diverse lacune, che ci proponiamo di colmare con questo nuovo testo, frutto di un confronto con il territorio e la comunità. Siamo partiti dal testo base di un precedente documento, elaborato dall'ex Sottosegretario alla Ricostruzione Giovanni Legnini. Un testo che l'onorevole aveva depositato presso la Presidenza del Consiglio, ma che dopo la sua nomina alla vicepresidenza del CSM ha subito una fase di arresto.

La nomina della nuova Sottosegretario Paola De Micheli ha ridato nuovo slancio all'elaborazione del testo legislativo, su cui mi sono messa subito a lavoro. L'elaborazione del documento attuale è il risultato di una serie di incontri, che si sono svolti sia presso il Comune dell'Aquila che presso la Presidenza della Regione Abruzzo, nel corso dei quali sono arrivati input e suggerimenti da sindaci, cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali, sindacati

Sono tre gli obiettivi che ci proponiamo con il nuovo documento: colmare le lacune che tuttora persistono nei testi di riferimento, accelerare il processo di ricostruzione sia nei comuni, soprattutto nei centri storici, che nelle frazioni, garantire una maggiore trasparenza delle procedure e accentuare i controlli, per evitare ulteriori ombre nella gestione degli appalti e l'infiltrazione di organizzazioni criminali.

Quattro sono anche gli assi portanti su cui ruota la legge.

- 1) **Ricostruzione più veloce e trasparente.** Questo pacchetto di norme ne prevede alcune di fondamentale importanza: per importi superiori a 500mila euro l'invito dovrà essere rivolto ad un minimo di 5 imprese. La ditta scelta dovrà garantire la migliore realizzazione del progetto, tenendo conto anche dei tempi di esecuzione dei lavori. Le imprese dovranno essere scelte nell'ambito di una *white list*, che dovrà garantire alcuni parametri di legalità e di credibilità delle imprese. Gli ordini professionali dovranno stilare un albo reputazionale dei propri iscritti per certificare la "qualità" degli studi coinvolti nei lavori. Le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente, nei limiti del 30% dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto in misura superiore. I lavori possono essere subappaltati con un ribasso massimo del 20% del prezzo ammesso a contratti. Per i subappalti si potranno scegliere solo imprese presenti nell'elenco degli operatori economici. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, il singolo proprietario avranno la qualifica di incaricato di pubblico servizio. La legge prevede inoltre delle penali per le ditte che non rispettano la scadenza dei lavori; è prevista inoltre la risoluzione del contratto in caso di fallimento dell'affidatario dei lavori. Ed ancora abbiamo previsto un tempo massimo per i lavori all'interno dei centri storici e il riconoscimento di un contributo per la ricostruzione o la ristrutturazione delle seconde case, nei comuni del cratere e nelle frazioni, che finora non hanno goduto della giusta tutela.
- 2) **Attività produttive.** La legge prevede un'attenzione particolare per il rilancio del tessuto

produttivo. Il 5% delle risorse stanziare per la ricostruzione privata saranno destinate al sostegno delle attività produttive, della ricerca e dell'innovazione tecnologica, allo sviluppo di strutture e servizi turistici e alle attività culturali sul territorio; al sostegno per l'accesso al credito delle imprese; per incentivi alle micro e piccole imprese, per il trasferimento nei centri storici in via di recupero.

3) **Personale.** La legge prende in considerazione anche le molteplici esigenze del personale impiegato dai comuni nel processo di ricostruzione. Ci siamo mossi su più fronti: da una parte abbiamo previsto una proroga di ulteriori 30 mesi per il personale precario impiegato a tempo determinato, tramite selezioni pubbliche disposte dalle varie OPCM; dall'altra chiediamo lo slittamento delle graduatorie ancora valide relative al concorso indetto nel 2012 dal RIPAM, da cui i Comuni potranno attingere i profili tecnici di cui necessitano. Abbiamo previsto la tutela di altri dipendenti nei vari Uffici preposti alla ricostruzione, nonché le convenzioni oggi in essere, con alcune società *in house*.

4) **Parenti delle vittime del sisma.** Finora i tentativi sono stati vani, ma è giusto a mio avviso considerare essenziale la questione, ancora sospesa, delle vittime del terremoto e dei parenti delle vittime. Chiederemo al governo un riconoscimento per le vittime del terremoto e per i loro figli.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Principi

Art. 1

*(Ambito d'applicazione
e finalità)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati all'articolo 67-quinques, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'ambito delle attività di ricostruzione, di sviluppo e di rilancio dei territori interessati.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno lo scopo di garantire la legalità e la trasparenza e di favorire l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori di cui al comma 1, nonché di promuovere lo sviluppo delle attività produttive e di ricerca.

Art. 2

(Modello organizzativo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'interesse delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della configurazione del territorio ed al fine di garantire il ritorno alle normali condizioni di vita, gli interventi di ricostruzione e le attività per lo sviluppo del territorio ricadenti nel comune di L'Aquila e negli altri comuni delle aree colpite dal sisma, sono gestiti con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il comune di L'Aquila gestisce le attività di ricostruzione, di sviluppo e di sostegno delle attività produttive e della ricerca di cui all'articolo 1 nell'ambito del proprio territorio comunale e assolve le proprie funzioni ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 e successivi atti sottoscritti.
3. Le Aree omogenee degli altri comuni del cratere, attraverso gli Uffici Territoriali di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 n. 4013, tramite il Tavolo di Coordinamento, gestiscono le attività di ricostruzione, di sviluppo e di sostegno delle attività produttive e della ricerca di cui all'articolo 1 nell'ambito del territorio dei comuni ad essi afferenti. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione, nell'ottica dell'omogeneità, coordina gli otto Uffici Territoriali, anche attraverso la predisposizione di pareri a carattere vincolante per gli Uffici Territoriali e linee guida, fornisce assistenza tecnica per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, effettua il monitoraggio degli interventi ed assicura una informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi.
4. Al fine di garantire la gestione unitaria delle attività nonché lo sviluppo economico-sociale delle Aree omogenee di cui al comma 3, nell'ottica del ritorno alla gestione ordinaria nei rispettivi territori comunali, con successivi provvedimenti legislativi la Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di implementazione del modello organizzativo di cui al presente articolo con riferimento a specifiche attività anche non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti commi.

CAPO II Procedure

Art.3

(Elenchi degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "è istituito" sono inserite le seguenti: "*, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti,*";
- b) il secondo periodo è soppresso;
- c) al terzo periodo, dopo le parole: "*nell'elenco è*" sono inserite le seguenti: "*obbligatoria ed è*";
- d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "*Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono definiti con decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, del Presidente Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno*".

Art. 4

(Procedura per la scelta dell'impresa affidataria dei lavori)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, a seguito dell'approvazione definitiva della scheda parametrica con la definizione del contributo concedibile, devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall'invito rivolto ad un numero d'impresе, non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come individuate ai sensi dei successivi commi. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. In ogni caso, l'invito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell'approvazione della scheda parametrica.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario intenda appaltare ad un'unica impresa lavori per più Unità Minime di Intervento (UMI), il cui valore complessivo superi euro 1.000.000.

3. Per i contratti preliminari o definitivi, relativi alla esecuzione dei lavori, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, già sottoscritti dagli aventi diritto in assenza del progetto esecutivo o del computo metrico estimativo trasmessi agli enti preposti per il rilascio del contributo o privi della definizione dello stesso, i beneficiari del contributo procedono alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in capo agli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori. Le modalità delle verifiche sono stabilite mediante apposito regolamento da emanarsi dalla Struttura di Missione avvalendosi degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

4. Gli ordini ed i collegi professionali dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori redigono e pubblicano sui propri siti, con aggiornamento semestrale, un albo reputazionale

dei propri iscritti, da trasmettere, con analoga cadenza, alla Prefettura ed agli Ordini nazionali. La definizione dei criteri di formazione degli albi reputazionali è stabilita con apposito provvedimento della Struttura Di Missione, sentiti gli Uffici Speciali.

5. Gli ordini ed i collegi professionali, su richiesta, certificano la congruità dell'organizzazione degli studi professionali rispetto al carico di lavoro, di eventuali ritardi nella presentazione dei progetti o integrazioni, e/o nel completamento dei lavori di riconsegna degli edifici per i quali hanno avuto la direzione dei lavori. Gli organi e gli enti addetti all'approvazione dei progetti rimettono ai rispettivi Ordini o Collegi copia delle integrazioni richieste, segnalando i ritardi oltre il termine previsto per legge.

6. In caso di annullamento del contratto si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo.

7. I committenti possono revocare l'incarico della progettazione o direzione lavori in presenza di ritardi rispetto ai tempi di presentazione del progetto sottoscritto all'atto dell'affidamento o sulla scorta dei dati riportati sugli albi reputazionali.

8. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'invito di cui al comma 1 del presente articolo è rivolto ad imprese in possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto. L'iscrizione alla pertinente categoria SOA è condizione per l'ammissione dell'impresa all'esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per i lavori di importo superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente l'esecuzione dei lavori, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti, non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara. Almeno due imprese oggetto di invito devono possedere una qualificazione SOA con classifica minima per partecipare agli appalti di importo pari a quello dei lavori in oggetto.

9. L'invito alle imprese di cui al comma 1 deve essere rivolto ad almeno tre imprese aventi sede legale in Abruzzo, di cui almeno due che alla data del iscritte in una delle CCIAA provinciali abruzzesi già in data antecedente il 6 aprile 2009, e almeno una avente sede legale nella provincia in cui si eseguono i lavori. In caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o consorzio i requisiti sono soddisfatti nel caso in cui la impresa capogruppo o la maggioranza delle quote detenute dall'ATI o dal consorzio siano riferibili ad imprese aventi sede legale in Abruzzo o nelle province in cui si eseguono i lavori già in data antecedente il 6 aprile 2009.

10. Le imprese prescelte, ai fini del reperimento del personale necessario per lo svolgimento delle attività, sono tenute a rivolgersi ai Centri per l'Impiego delle province ove si svolgono i lavori per il reperimento di almeno il 40 per cento delle maestranze necessarie, di cui almeno il 50 per cento deve risultare residente nella provincia ove si tengono i lavori.

11. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti degli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori e le obbligazioni aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati per i quali non è stato concesso il buono contributo definitivo, devono essere soggetti a nuova verifica ai fini del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. Nel caso in cui i requisiti non fossero soddisfatti e trascorso inutilmente il termine di 30 giorni entro cui l'operatore economico può adeguarsi ai requisiti richiesti, il committente deve selezionare un nuovo operatore economico svolgendo nuovamente la procedura di selezione. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il committente, a seguito della verifica dei requisiti, può confermare l'operatore economico, scelto in fase di pre-contratto nel

rispetto delle disposizioni vigenti all'epoca, per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancata conferma del promissario affidatario, il committente effettua una nuova procedura di selezione e l'eventuale pre-contratto è risolto automaticamente senza produrre alcun effetto economico e/o sanzionatorio in capo alle parti interessate. Il pre-contratto si considera non confermato anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dalla presente legge.

12. E' fatto obbligo al Comune dell'Aquila e al Coordinamento dei Comuni del Cratere la redazione dell'elenco delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella ricostruzione. L'elenco predisposto deve indicare quantità e qualità della manodopera prevista negli appalti e l'indicazione dei cantieri. I relativi dati devono essere inviati all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di manodopera costituito presso la Prefettura dell'Aquila.

13. E' demandato all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di manodopera, costituito presso la Prefettura di L'Aquila, il compito di perseguire e contrastare per il tramite degli istituti componenti l'Osservatorio, le anomalie contrattuali, contributive, retributive, segnalate all'Osservatorio, realizzate a danno dei lavoratori impegnati nella ricostruzione.

14. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e/o dell'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico.

15. In via transitoria e, comunque, sino al completamento del processo di ricostruzione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, resta assoggettato alle modalità di rilascio previgenti all'introduzione del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Le imprese scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edili-edilcassa Abruzzo delle province in cui si aprono i cantieri riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

16. I beneficiari attestano lo svolgimento della procedura di cui al comma 4 e la conformità della scelta dell'affidatario dei lavori ai criteri stabiliti ai commi 3 e 4, e consegnano al Comune il verbale redatto nell'assemblea indetta per la scelta del contraente. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17. Le attestazioni previste al comma 16 sono trasmesse, prima dell'inizio dei lavori, ai Comuni interessati, i quali svolgono idonei controlli, anche a campione. A tali fini i Comuni possono avvalersi degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le suddette attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico dei Comuni interessati.

18. Ai fini del necessario potenziamento dei Servizi ispettivi, incaricati dell'attività di vigilanza nei lavori della ricostruzione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e di INPS e INAIL nelle rispettive direzioni regionali e provinciali della regione Abruzzo, le dotazioni organiche delle suddette direzioni, in deroga alle normative vigenti, possono essere incrementate anche comprendendo il personale soprannumerario delle Province che, nel rispetto delle funzioni e mansioni esistenti, può esservi inserito mediante mobilità tra pubbliche amministrazioni. Le modalità e i criteri di attuazione di quanto previsto al presente comma e gli eventuali percorsi formativi sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali e le amministrazioni

interessate da tenersi congiuntamente alla Regione Abruzzo, anche nell'ambito delle misure di riordino delle Province, e devono ultimarsi, in ogni caso, non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7, comma 13, dell'OPCM 12 novembre 2009, n. 3820, il singolo proprietario, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

20. In ragione della complessità degli interventi di ricostruzione privata, con particolare riferimento agli aspetti legati alla verifiche dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, i committenti degli interventi di ricostruzione privata che deleghino le funzioni di responsabile dei lavori di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad un professionista abilitato, possono ascrivere al quadro economico finanziario dell'intervento il compenso professionale del professionista delegato ed il relativo costo viene ricompreso nell'ambito del finanziamento dell'intervento.

Art. 5

(Determinazione delle penali)

1. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere e fatti salvi comprovati impedimenti, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'OPCM 19 gennaio 2010, n. 3843.

2. A decorrere dalla data in cui l'esecutore dei lavori comunica al direttore dei lavori la maturazione del SAL, quest'ultimo deve trasmettere entro 15 giorni gli atti contabili al beneficiario, che deve a sua volta presentare tali atti presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione degli stessi.

3. A decorrere dal sedicesimo giorno e per ogni mese di ritardo da parte del direttore dei lavori nella consegna della contabilità al beneficiario, è applicata una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo, fino ad massimo del 50 per cento delle competenze spettanti.

4. A decorrere dall'ottavo giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario nella consegna degli atti contabili agli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione, è applicata una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20 per cento delle competenze complessive.

5. Nel caso di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all'apposito sportello degli Uffici comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione devono essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di 40 giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.

6. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui

all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze.

7. I soggetti che, ai sensi del comma 6, eseguono i pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per 5 anni, della relativa documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.

8. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.

9. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo così come disposto dall'OPCM 12 novembre 2009, n. 3820. In caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal competente Comune, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli Amministratori di Condominio, Legali Rappresentanti dei Consorzi, Procuratori Speciali, Rappresentanti delle Parti Comuni nonché quella del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori, è decurtata del 2 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita, fino ad una riduzione massima del 20 per cento degli importi totali a danno del responsabile del ritardo.

10. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate agli enti competenti entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.

11. Entro quattro mesi dalla data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10 per cento del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune.

12. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui ai commi da 9 a 11.

13. I compensi a favore dei soggetti di cui al comma 11 sono determinati ai sensi dell'O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013, e s.m.i., al netto di ogni onere.

Art. 6

(Subappalto e divieto di cessione del contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto dei lavori in misura superiore al predetto limite. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, copia dei contratti con l'indicazione del nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. I lavori possono

essere subappaltati con un ribasso massimo del venti per cento del prezzo ammesso per le voci subappaltate.

2. Le imprese subappaltatrici devono essere scelte tra quelle inserite nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente legge. Nelle more dell'attuazione del presente comma per le predette imprese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8.

3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

4. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità. E' fatto obbligo di comunicazione da parte dell'appaltatore al direttore dei lavori ed alla committenza in via preventiva rispetto alla modifica societaria. In questo caso il contratto si intende immediatamente risolto senza alcuna penale per la committenza. In caso di ulteriore verifica del rispetto dei requisiti previsti nel nuovo assetto societario, il committente ha facoltà di riproporre il contratto allo stesso appaltatore assumendosi le responsabilità di cui al comma 19 dell'articolo 4. Il controllo dell'applicazione di tale norma è affidato ai direttori dei lavori, ai responsabili della sicurezza in fase di esecuzione, agli amministratori di condominio, ai rappresentanti dei consorzi e ai commissari dei consorzi obbligatori, che ne rispondono ai sensi del comma 19 dell'articolo 4.

Art. 7

(Affidamento dei lavori in caso di fallimento dell'esecutore e risoluzione del contratto)

1. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto senza alcuna penale.

2. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell'indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.

3. Si applica il comma 1 anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.

4. Ricorrendo le ipotesi di cui al comma 1, il committente convoca l'assemblea al fine di stipulare, previa gara, un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori scegliendo l'operatore economico nel rispetto della presente legge e con riferimento all'importo dei lavori ancora da eseguirsi.

5. L'affidamento avviene, in ogni caso, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

6. Il committente procede ai sensi del comma 4 in ogni altro caso di risoluzione del contratto.

7. L'affidamento, previa verifica del reimpiego di tutte le maestranze precedentemente impegnate nel cantiere, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Competenza istruttoria degli Uffici territoriali della ricostruzione)

1. Al fine di garantire uniformità nei processi amministrativi e nelle valutazioni di congruità tecnico-economica, tutte le pratiche per la ricostruzione privata dei Comuni Fuori Cratere devono essere presentate agli Uffici territoriali della ricostruzione (UTR) di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i quali sono stipulate apposite convenzioni. Le pratiche prive del provvedimento di ammissibilità a contributo rilasciato dall'UTR non potranno essere ammesse a finanziamento.

2. La previsione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, si applica anche in riferimento a tutti gli interventi da effettuarsi sugli immobili ubicati nei Comuni situati all'esterno del cratere.

Art. 9

(Richiesta di interventi in anticipazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati)

1. Ferma restando l'erogazione delle risorse ai Comuni nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la richiesta di interventi in anticipazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, da parte dei proprietari o aventi titolo. Le imprese incaricate degli interventi devono essere ricomprese negli elenchi di cui all'articolo 3.

2. Le modalità di attuazione degli interventi in anticipazione sono stabilite dalla Struttura di Missione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'esecuzione degli interventi in anticipazione può modificare l'ordine di priorità definito dai comuni per la erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia.

Art. 10

(Definizione termini massimi per i lavori)

1. I termini massimi per l'ultimazione dei lavori di riparazione ovvero demolizione e ricostruzione di interi condomini e/o aggregati sono stabiliti con apposito provvedimento degli Uffici Speciali.

CAPO III

Ricostruzione privata

Art. 11

(Destinazione delle risorse stanziare per la ricostruzione e non utilizzate)

1. Le eventuali economie ottenute dalla differenza tra contributo concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e costo effettivo dell'intervento di riparazione o ricostruzione, comprensivo delle somme a disposizione, in esito allo stato finale, restano comunque destinate al finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata. Tali somme vengono trasferite direttamente dagli istituti di credito ai Comuni competenti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.
2. Le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziare ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Presidenza del Consiglio, con apposita risultanza dal monitoraggio della ricostruzione privata prevista dalla vigente normativa.
3. Per la gestione delle risorse correlate al sisma e delle economie di cui ai commi 1 e 2 ed in relazione agli adempimenti dovuti ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione dei bilanci, è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al Sindaco del Comune dell'Aquila, ai sensi dell'articolo 585 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, presso la quale far confluire tutte le risorse correlate alle attività della ricostruzione.
4. Le somme già assegnate al Comune dell'Aquila per le attività della ricostruzione e non utilizzate sono attribuite alla contabilità speciale di cui al comma 3.
5. Il titolare della contabilità speciale, con il supporto e l'asseverazione del collegio dei revisori interno all'ente, rendiconta le somme assegnate secondo quanto previsto dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dalle direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 12

(Immobili in stato di collabenza o fatiscenza)

1. Gli immobili isolati che alla data del 6 aprile 2009 risultavano collabenti sono esclusi dalla concessione del contributo.
2. Sono ammissibili a contributo le spese necessarie alla riparazione ed al miglioramento sismico e comunque necessarie a garantire la piena funzionalità delle parti strutturali e comuni di edifici singoli e aggregati in cui siano presenti unità immobiliari di cui al comma 1, qualora in detti edifici singoli e aggregati sia ricompresa almeno una unità immobiliare diversa da quelle di cui al comma 1, che abbia diritto al contributo.
3. In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo del comune dell'Aquila e dei comuni individuati all'articolo 67-quinques, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto per il recupero primario degli aggregati ivi ubicati, anche costituiti unicamente da immobili che versano nelle condizioni di cui al comma 1.
4. Le singole unità immobiliari, gli edifici singoli e gli aggregati che, pur presentando alla data del 6 aprile 2009 condizioni di degrado, risultavano alla stessa data agibili e/o abitabili sono ammissibili a contributo. In tali casi la determinazione del contributo tiene conto delle condizioni degli

immobili operando in diminuzione, in ragione dello stato effettivo dell'immobile, sul contributo concedibile.

Art. 13

(Fascicolo dell'intervento di ricostruzione)

1. Tutti gli edifici riparati con fondi legati alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 devono possedere il Fascicolo dell'intervento di ricostruzione, che esprime il livello di sicurezza sismica dell'edificio, indicato in percentuale rispetto all'adeguamento previsto dalla normativa tecnica vigente.
2. La composizione dettagliata delle informazioni che è necessario inserire nel Fascicolo dell'intervento di ricostruzione e della documentazione che esso deve contenere è definita dalla Struttura Tecnica di Missione d'intesa con gli Uffici Speciali con apposito provvedimento.
3. Il Fascicolo dell'intervento di ricostruzione deve essere consegnato al Comune competente obbligatoriamente in sede di contabilità finale; quale documento inerente il fabbricato, segue lo stesso negli eventuali passaggi immobiliari di cui sia oggetto.

Art. 14

(Immobili adibiti ad abitazione principale)

1. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.
2. In caso di decesso dell'usufruttuario che alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione/ricostruzione.

Art. 15

(Contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali riconosciuti agli eredi e ai legatari)

1. Le previsioni di cui all'art. 67-*quater*, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 16

(Immobili alienati nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica)

1. Per gli immobili situati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e inseriti nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica, non operano i divieti di cui all'articolo 3, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, limitatamente alle alienazioni da parte degli enti proprietari a favore dei soggetti aventi titolo poste in essere in base ai piani vendita predisposti dai medesimi enti e al prezzo in essi determinato ai sensi della normativa vigente senza alcuna

considerazione degli esiti dell'evento sismico sull'immobile.

2. Gli immobili di proprietà dell'ATER rientranti nei piani urbanistici attuativi nell'ambito dei Piani di Ricostruzione predisposti dai Comuni, hanno precedenza nell'assegnazione di risorse da parte degli stessi Istituti.

Art. 17

(Contributi per immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati)

1. I contributi per le opere di recupero primario, ossia per le opere volte alla riparazione/miglioramento delle parti strutturali degli edifici, si intendono da corrispondere anche nel caso in cui l'immobile appartenga ad un unico proprietario.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concedibile anche per gli immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dal sisma, in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, nel limite massimo di euro 80.000 per unità immobiliare.

Art. 18

(Valorizzazione dei centri storici dei comuni del cratere)

1. All'articolo 67-*quater*, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, primo periodo, dopo le parole "*particolare valore*" le parole "*del centro storico del capoluogo del Comune dell'Aquila*" sono sostituite dalle seguenti: "*dei centri storici del capoluogo e delle frazioni dell'Aquila e degli altri Comuni del cratere*".

Art. 19

(Piani o programmi di recupero)

1. Al fine di salvaguardare aree di particolare interesse archeologico, storico, monumentale ed ambientale i comuni del cratere possono realizzare piani di recupero, anche attraverso strumenti di esproprio o con maggiori spese. A tal fine sono stanziati euro 15 milioni a valere sulle somme previste dalla legislazione vigente per la ricostruzione privata.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8 del dPCM 4 febbraio 2013 e del comma 1 del presente articolo, qualora nei piani di recupero siano incluse abitazioni principali o abitazioni diverse dalla principale, i Comuni possono procedere alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a condizione che i volumi o superfici ceduti non vengano ricostruiti. Per le abitazioni diverse dalla principale, l'importo massimo riconoscibile non può superare il 70 per cento del valore stimato.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di riqualificazione urbana il comune può ricorrere alla procedura dell'abitazione equivalente anche per immobili diversi dall'abitazione principale nel limite dell'importo massimo consentito.

Art. 20
(Divieto di pignoramento)

1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, le somme dovute a titolo di contributo per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), f), g), h) e i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non possono essere pignorate per fatti diversi da quelli che attengono alla realizzazione dei lavori nello stesso cantiere."

Art. 21
(Acquisto sostitutivo di alloggi appartenenti a società cooperative a proprietà indivise)

1. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, c. 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790. In tal caso l'alloggio dell'assegnatario, se ricostruito, è acquisito al patrimonio comunale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti.

3. In caso di acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e all'articolo 1, c. 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790, all'atto della concessione del contributo, il Comune subentra immediatamente, con atto notarile, nella piena disponibilità dei diritti dell'alloggio sostituito.

4. Il Comune ha piena disponibilità di destinazione dell'alloggio sostituito per qualsiasi utilizzo ed in qualsiasi momento successivo al subentro.

Art. 22
(Modifiche al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e al DPCM del 4 febbraio 2013)

1. All'articolo 3 comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole *"alloggio equivalente"* sono inserite le seguenti: *"nell'ambito dello stesso Comune"*. Sono comunque fatte salve le domande già approvate ovvero salvi i contributi definitivi approvati.

2. All'articolo 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole *"ivi previsti"*, sono inserite le seguenti: *"anche comprendenti la demolizione"*.

3. All'articolo 4, comma 8, del DPCM 4 febbraio 2013, dopo le parole *"deve ridurre"* sono inserite le seguenti: *"con riferimento al livello di danno ed al grado di vulnerabilità"*.

Art. 23

(Preventivo da allegare alla domanda di contributo)

1. Le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, relative al preventivo da allegare alla domanda per accedere ai contributi, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 6 luglio 2009, non si applicano alle procedure disciplinate dal presente legge.

Art. 24

(Attestazione del particolare interesse paesaggistico)

1. All'articolo 67-*quinques*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "*il direttore regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*il Segretario Regionale*".

Art. 25

(Modifiche al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, lettera a), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui all'ultimo comma dell'art. 1128 c.c.. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui all'ultimo comma dell'art. 1128 c.c. sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini: se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al detto ultimo comma dell'art. 1128 sono trasferiti a coloro che le hanno sostenute. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini e di cui ai commi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate *pro diviso* agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 c.c., le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e s.m.i., né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del *de cuius*;
- b) all'articolo 14, comma 5-*bis*, del le parole "*La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e)*" sono sostituite dalle seguenti "*A tal fine il contributo di cui al precedente periodo sarà concesso in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto*".

CAPO IV

Interventi per la ripresa

Art. 26

(Interventi a sostegno dello sviluppo economico e sociale)

1. Nell'ambito delle risorse stanziare ai fini della ricostruzione privata, una quota pari al 5 per cento di tali risorse è accantonata, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, e destinata alle seguenti finalità:

- a) sostegno delle attività produttive;
- b) sostegno della ricerca, dell'innovazione tecnologica, delle attività scientifiche e di alta formazione post laurea;
- c) sviluppo di servizi turistici e attività culturali sul territorio;
- d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese;
- e) incentivi alle micro e piccole imprese per il trasferimento nei centri storici in via di recupero.

2. La Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2014, d'intesa con la regione Abruzzo, con il Comune dell'Aquila e con i rappresentanti degli altri Comuni interessati, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali territoriali, attua la programmazione delle risorse finanziarie accantonate ai sensi del comma 1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare una efficace gestione territoriale delle risorse, sulla base di un attento monitoraggio delle stesse e previo confronto con le parti sociali interessate del territorio del cratere, fornisce alla Struttura di missione le indicazioni più pertinenti con le necessità di sviluppo del territorio. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i soggetti attuatori delle misure e le modalità di attuazione.

3. È soppresso il Comitato di indirizzo di cui al decreto del Ministro per la Coesione territoriale 8 aprile 2013 e il Gruppo di studio di supporto al Comitato di cui al decreto del Ministro per la Coesione territoriale 4 dicembre 2013.

4. Al fine di favorire il rientro delle attività produttive nei centri storici, gli esercenti, gli artigiani e le strutture direzionali mantengono il diritto di prelazione per il rientro nei locali occupati alla data del 6 aprile 2009. Nel caso di edifici ristrutturati o ricostruiti con finanziamenti pubblici il prezzo massimo d'affitto non può superare, per i primi 4 anni, il prezzo fissato alla data del 6 aprile 2009. Con la medesima finalità, le attività produttive che esercitano il suddetto diritto di prelazione hanno diritto ad una decurtazione pari al 50 per cento delle somme ordinariamente determinate delle imposte dovute a partire dall'annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 2018. I comuni possono aumentare fino al 50 per cento le imposte gravanti sugli immobili tornati agibili e non locati presenti nei centri storici.

Art. 27

(Programmazione degli interventi di recupero delle opere pubbliche e dei beni culturali)

1. La Direzione regionale del Ministero per i beni e attività culturali e le amministrazioni pubbliche interessate, in collaborazione con gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e con l'Agenzia del Demanio, sulla base del rilevamento delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati o distrutti dal sisma, predispongono il programma degli interventi di ricostruzione, con il relativo piano finanziario delle

risorse assegnate.

2. Il programma degli interventi di ricostruzione definisce, per ciascun immobile, le principali caratteristiche progettuali dell'intervento necessario, con l'indicazione delle risorse pubbliche e private attivabili, dei tempi e delle fasi attuative previste e dei relativi soggetti attuatori. Il programma si attua attraverso piani annuali, predisposti dagli Uffici speciali, nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite.

3. Nel caso di chiese e di altre opere parrocchiali, dove si svolgono le attività di cui all'articolo 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il programma degli interventi di ricostruzione di cui al comma 1 è definito d'intesa con la Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise.

Art. 28

(Chiese e altri edifici dedicati ad attività di culto)

1. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

2. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 1, è effettuata dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 2, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

4. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 4. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 29

(Immobili demaniali)

1. All'articolo 8, comma 1, dell'OPCM 17 settembre 2010 , n. 3898, le parole *“il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1 del Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26”* sono sostituite dalle seguenti: *“la Presidenza del Consiglio dei Ministri”*.

CAPO V
Enti locali

Art. 30

(Semplificazione delle attività di rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione e del riscontro amministrativo contabile delle contabilità speciali esistenti, possono essere acquisite apposite certificazioni per ogni categoria di spesa, rese dai competenti organi degli enti beneficiari alla Struttura ordinante il trasferimento, mediante le quali si attesta il corretto utilizzo delle somme ad essi trasferite.

2. Ogni certificazione è corredata da un rapporto finanziario dettagliato contenente tutti i dati e gli estremi degli atti necessari alla dimostrazione dell'avvenuto utilizzo delle somme. I contenuti del rapporto, al fine di armonizzare e rendere comparabili i dati in esso contenuto, sono definiti di concerto con la struttura governativa ordinante il trasferimento dei finanziamenti.

Art. 31

(Equilibrio finanziario dei Comuni del cratere)

1. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, all'esito di certificazione comunale attestante i mancati introiti relativi ai tributi di carattere locale che hanno come riferimento gli edifici non ancora ricostruiti e presentata annualmente al Ministero del Tesoro, è riconosciuto un importo pari alla somma certificata.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni del presente articolo, nel limite di spesa di euro 30,5 milioni, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 32

(Locazioni passive)

1. Per la gestione della complessa situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, sono prorogati sino alla data di ultimazione dei lavori della sede comunale gli effetti dell'articolo 2, comma 9, dell'OPCM 2 gennaio 2012, n. 3992, e dell'articolo 11, comma 10, dell'OPCM 4013 del 23 marzo 2012, per un onere complessivo annuo di € 850.000 e mensile di € 70.833. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 33

(Fabbisogno di personale degli enti locali e degli uffici statali impegnati nella ricostruzione).

1. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2018 i contratti a tempo

determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale, con il personale attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445, della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190, nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Entro i medesimi limiti di spesa e per i medesimi anni è altresì ammessa la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali nei Settori connessi alle attività di ricostruzione. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 del medesimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190.

2. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei Comuni del cratere a seguito del sisma dell'aprile 2009, i medesimi Comuni sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2018 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale, con il personale attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445 della legge n. 190 del 2014, nel limite di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 del medesimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190.

3. Con le medesime modalità e per i medesimi anni di cui al comma 1, è disposta la proroga dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nel limite massimo di spesa di 1,2 milioni di euro annui.

4. Sono altresì prorogati i contratti con il personale che, previa ricognizione, risulta a qualunque titolo impiegato nello svolgimento delle attività inerenti la ricostruzione, che rimane in carico presso gli enti di competenza fino al 31 dicembre 2018, nonché con il personale preposto all'Ufficio Centralizzato per le Espropriazioni, scelto sulla base dell'organigramma funzionale proposto dai Titolari degli Uffici Speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Accordo del 18/01/2013 intercorso tra il Titolare dell'Ufficio Speciale dei Comuni del Cratere, il Titolare dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Aquila, il sindaco dell'Aquila e i Sindaci rappresentanti delle aree omogenee.

5. La previsione di cui all'articolo 4, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è prorogata agli anni 2016 e 2017.

6. Il Comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare la previsione di cui all'articolo 4, commi 6, 6-quater, 7 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai medesimi commi, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del servizio già prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate, per le sole annualità 2015, 2016 e 2017, in deroga al limite della spesa corrispondente alle cessazioni degli anni 2015 e 2016 di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed in deroga alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della legge 23 Dicembre 2014 n. 190, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché nei limiti della dotazione organica dell'Ente.

7. Nei limiti delle risorse già trasferite ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare quota parte di tali risorse all'incremento del fondo per la remunerazione del trattamento accessorio del personale e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.

8. All'amministrazione che è tenuta per legge ad applicare istituti contrattuali che comportano la conservazione del posto, è data facoltà di richiedere alla Commissione Interministeriale del Progetto Ripam la sostituzione del dipendente con un contratto a tempo determinato con altro idoneo della medesima graduatoria che non perde il diritto né la priorità ad essere assunto a tempo indeterminato da pubbliche amministrazioni.

9. All'amministrazione che conceda, per ragioni motivate, il collocamento in aspettativa e la mobilità presso altra amministrazione, non ricompresa tra quelle dell'area del cratere, a unità di personale assegnatagli dalla Commissione Interministeriale tramite il Progetto Ripam Abruzzo, che è comunque soggetto a revoca del posto in organico e del relativo finanziamento, è data facoltà di richiedere formalmente, entro e non oltre trenta giorni dalla concessione della mobilità, la sostituzione della risorsa, esclusivamente attingendo alla graduatoria di merito di riferimento, con conseguente ripristino del posto in organico e del relativo finanziamento. La medesima possibilità è riconosciuta ad amministrazioni che vengano a perdere la risorsa per ragioni diverse da quelle previste al periodo precedente.

10. In considerazione delle specifiche esigenze connesse alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009, nei limiti delle risorse già destinate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e senza nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato, è riconosciuta la facoltà di destinare una quota parte delle risorse di cui al comma 1 all'integrazione del fondo del lavoro straordinario in deroga ai limiti sanciti dalla contrattazione collettiva ed in misura proporzionale al numero dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in rapporto al fondo dello straordinario dell'Ente come determinato ai sensi dell'articolo 14 del CCNL in data 1 aprile 1999.

11. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, e di ridurre i tempi delle autorizzazioni ed approvazione dei progetti e di evasione dei SAL, le risorse di personale di cui al comma 1 possono

essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica, amministrativa e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica ed amministrativa con scadenza a trenta mesi, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, sentite le organizzazioni sindacali territorialmente competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 Aprile 2009, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2014. L'assistenza tecnica può essere affidata dal Titolare dell'Ufficio Speciale anche a società pubbliche o partecipate degli Enti Locali interessati con le modalità dell'affidamento *in house*. Qualora, per le finalità di cui al primo periodo, risultino necessarie ulteriori unità di personale, queste ultime sono tratte, sulla base delle rispettive professionalità, dalle graduatorie del concorso di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la cui validità è prorogata di ventiquattro mesi e dalle graduatorie ancora valide dei concorsi espletati dai comuni, a qualsiasi titolo. Il personale non perde il diritto di essere assunto tempo indeterminato da pubbliche amministrazioni in caso di chiamata. Il medesimo personale può essere chiamato dalle amministrazioni assegnatarie anche per sostituzioni transitorie, con le medesime garanzie di cui al comma 6.

12. Al fine di assicurare il regolare assolvimento di tutte le attività connesse al processo di ricostruzione, il Comune dell'Aquila è autorizzato a chiedere alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto Ripam l'assegnazione di unità di personale, nel numero definito sulla base del fabbisogno del Comune, attingendo dalle relative graduatorie del concorso Ripam Abruzzo, per assunzioni a tempo determinato con scadenza al 31 Dicembre 2018. Il personale eventualmente assunto a tempo determinato non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dalla relativa graduatoria.

13. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 Giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 Agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: *“Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti”* ;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Gli oneri finanziari connessi ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi del comma 5 non sono computati ai fini del rispetto dei vincoli imposti alla facoltà assunzionale previsti per gli enti locali ai sensi della normativa vigente in materia di spesa pubblica.

5-ter. In deroga alle normative vigenti in materia di riduzione e di efficienza della spesa pubblica connessa alle spese di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Comune dell'Aquila ed i Comuni del cratere sono autorizzati, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e sulla base della procedura di cui al comma 5-quinquies, a procedere ad assunzioni nel limite del 100 per cento della spesa relativa alle cessazioni dell'anno precedente.

5-quater. Al fine di consentire il progressivo inserimento, in via definitiva, nella dotazione organica degli Enti Locali del personale ad essi assegnato assunto ai sensi del comma 5, il Comune dell'Aquila e gli altri Comuni del Cratere, possono collocare progressivamente tale personale, in via definitiva, nella propria dotazione organica, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

5-quinquies. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a 5-quater, i Comuni che hanno stipulato contratti di lavoro con personale assunto ai sensi del comma 5 sono tenuti, comunque, ad effettuare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, la quantificazione del numero di dipendenti eventualmente in eccedenza o in soprannumero. Tale quantificazione è effettuata sulla base di una previsione

quinquennale programmando e stabilendo, compatibilmente con le esigenze legate alla ricostruzione ed alla ripresa socio-economica dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il numero massimo degli eventuali trasferimenti presso altre amministrazioni, in via prioritaria tramite l'istituto della mobilità volontaria, in applicazione di criteri oggettivi e mediante concertazione tra Governo, Presidente della Regione Abruzzo, Presidente della Provincia dell'Aquila, Comune dell'Aquila, Comuni del cratere, USRA, USRC e organizzazioni sindacali territoriali.

5-sexies. In deroga all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le economie finanziarie derivanti da eventuali cessioni del contratto di lavoro relativo al personale assunto ai sensi del comma 5 possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni nel rispetto della percentuale di cui al comma 5-ter."

14. In deroga all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, in considerazione dell'assunzione delle unità di personale di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 Giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, è consentito l'aumento del fondo unico per le risorse decentrate già destinato al Comune dell'Aquila e agli altri Comuni del Cratere e diretto specificatamente a tale personale, al fine di permettere l'erogazione del trattamento economico accessorio per indennità sinora non riconosciute. Per le maggiori risorse stanziare restano i vincoli di utilizzo per il personale di cui al citato articolo 67-ter, comma 5, nonché i relativi obblighi di rendicontazione.

15. Il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assunto a tempo indeterminato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante esperimento di procedure selettive pubbliche, è assegnato allo stesso Ministero per finalità connesse a calamità e ricostruzione sotto la Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi, previa intesa con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di comparto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, il personale di cui al comma 15 è temporaneamente impegnato fino a 50 unità presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, fino a 40 unità presso le province interessate e fino a 10 unità presso la Regione Abruzzo. Il regolamento di cui al comma 15 disciplina altresì le modalità e la durata di impegno del suddetto personale.

17. Al fine di completare le attività finalizzate alla ricostruzione gli Uffici Speciali sono autorizzati a prorogare o rinnovare sulla base del fabbisogno i contratti a tempo determinato in essere stipulati a seguito di previsioni e ordinanze derivanti dalla fase emergenziale, anche in deroga alle vigenti normative inerenti la durata massima dei contratti a tempo determinato e ai limiti di ricorso alle assunzioni della medesima tipologia nonché ai vincoli di rispetto del patto di stabilità e di spesa.

18. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e ridurre il numero, il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere, espletate le procedure di cui all'articolo 67-ter, commi da 5-bis a 5-quinquies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, e verificate eventuali ulteriori effettive esigenze in termini di fabbisogno del personale, possono bandire ulteriori procedure concorsuali, per titoli ed

esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano contratti in essere a tempo determinato con il Comune dell'Aquila e con i Comuni del Cratere, ed abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell'Aquila, del Comune dell'Aquila o dei Comuni del Cratere con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Al personale di competenza dell'Ufficio Espropri impegnato nelle attività legate alla ricostruzione dell'Aquila e dei Comuni del cratere che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti ancora impegnato con contratti di somministrazione, mediante agenzie di lavoro interinale, sono riconosciuti nel computo dell'anzianità anche i periodi prestati alle dipendenze delle medesime agenzie.

CAPO VI

Disposizioni diverse e finali

Art. 34

(Cabina di regia)

1. Al fine di monitorare l'andamento delle attività di ricostruzione nei territori abruzzesi colpiti dal sisma e di promuovere iniziative finalizzate a sostenerne la qualità e l'efficacia nonché fornire indirizzi in materia di innovazione e sviluppo, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2014, una Cabina di regia presieduta dalla Autorità politica delegata.
2. La Cabina di regia è composta da dodici componenti, nominati in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri di Economia e Finanze, Sviluppo economico, Infrastrutture e Trasporti, Beni e Attività Culturali, del Direttore dell'Agenzia del Demanio, del Presidente della regione Abruzzo, del Sindaco del Comune dell'Aquila, dei Comuni del cratere in numero di due, del Rettore dell'Università degli studi dell'Aquila. Su invito partecipano i Titolari degli Uffici Speciali. Alla Cabina di regia possono altresì partecipare esperti, nominati con provvedimento del Presidente.
3. Per i componenti e per la partecipazione alle attività della Cabina di regia non è previsto alcun compenso, né gettone di presenza.
4. L'attività di supporto amministrativo è svolta dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2014.

Art. 35

(Assistenza alla popolazione)

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 67-*quinques*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, resta efficace, al verificarsi delle condizioni che ne determinano l'ulteriore applicabilità, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, dell'OPCM 10 marzo 2010, n. 3857.

Art. 36
(Investimenti INAIL)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole *“con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77”*, sono sostituite dalle seguenti: *“con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Enti previdenziali, il Presidente della regione Abruzzo, i rappresentanti degli enti locali interessati dagli interventi di ricostruzione e l'Agenzia del demanio nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica”*.

Art. 37
(Soppressione delega volontaria al Comune)

1. 1. All'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli ultimi due periodi sono soppressi.

Art. 38
(Procedura di commissariamento degli aggregati)

1. All'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono soppresse le seguenti parole: *“in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri”*.

2. Con appositi provvedimenti gli Uffici Speciali per la Ricostruzione adottano procedure idonee alla regolamentazione delle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 13, dell'OPCM 12 novembre 2009, n. 3820.

Art. 39
(Comitato tecnico scientifico)

1. Gli Uffici Speciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono avvalersi di un comitato tecnico scientifico, composto da figure di elevata competenza e professionalità, per la regolamentazione di casi di particolare complessità inerenti la ricostruzione dei centri storici colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Art. 40
(Interventi in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila)

1. Ai congiunti delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 si applica la normativa prevista dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 41
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 2 a 5.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 6, alle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3,5 per cento.

3. Il prelievo sulle vincite di cui al comma 3 è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Al fine di assicurare un sufficiente e congruo termine per realizzare le modifiche tecnologiche dei sistemi operativi degli apparecchi e congegni interessati, necessarie per la corretta applicazione del prelievo, e per ottenere l'omologazione e procedere all'installazione delle modifiche stesse la disposizione di cui al comma 3 ha efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 42 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, sono emanate nel rispetto delle competenze regionali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, la Regione Abruzzo con propri provvedimenti promuove e sostiene la ricostruzione con l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro.